

**FONDAZIONE CONSULENTI PER IL  
LAVORO**

**REGOLAMENTO PER DELEGATI**

**Approvato dal CdA del 25/01/2017**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra la Fondazione e i delegati.

## **Articolo 2**

### **Condizioni per il rilascio della delega**

Il Consulente del Lavoro, al fine del rilascio della delega, dopo avere inserito tutti i dati richiesti sul sito della Fondazione, deve inviare alla Fondazione:

- a) il modulo della richiesta di delega
- b) copia documento identificazione
- c) autocertificazione di iscrizione all'ordine dei Consulenti del Lavoro dal quale risulti l'assenza di provvedimenti sanzionatori o di sospensioni in corso
- d) copia del versamento annuo del contributo di funzionamento
- e) gli estremi della polizza professionale per la responsabilità civile

## **Articolo 3**

### **Del rilascio della delega**

La Fondazione, ricevuta la domanda, avvia l'istruttoria che dovrà essere completata entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.

Durante la fase istruttoria la Fondazione può chiedere informazioni al Consiglio Provinciale di appartenenza del Consulente del Lavoro.

Terminata la fase istruttoria la Fondazione rilascia regolare delega con la quale attribuisce al delegato un numero di codice per la sua identificazione informatica, una chiave di accesso ed una password per accedere ai servizi cui ha diritto all'interno del portale della Fondazione.

Il Consulente del Lavoro, ricevuta la lettera di incarico (delega), dovrà farla pervenire alla Fondazione sottoscritta per accettazione, e sarà autorizzato a svolgere l'attività delegata dal giorno successivo alla data in cui avrà avuto conferma dalla Fondazione, a mezzo posta elettronica certificata, dell'avvenuta ricezione

della lettera di incarico.

#### **Articolo 4 Svolgimento dell'incarico**

L'incarico ha carattere strettamente personale.  
Il Consulente del Lavoro delegato è libero di organizzare l'attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle norme di legge, di quelle deontologiche e di quanto previsto nel seguente regolamento e dalle disposizioni imposte dalla Fondazione.

#### **Articolo 5 Studio Associato**

Il Consulente del Lavoro delegato può svolgere l'attività anche in forma di Studio Associato, costituito da soli Consulenti del Lavoro, tutti delegati, nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche. Nell'ipotesi di Studio Associato, il Consulente del Lavoro delegato è obbligato a trasmettere copia dell'atto dello Studio Associato. Per le attività di intermediazione e quelle ad essa collegabili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, il potere di firma e di rappresentanza sono riservate ai Consulenti del Lavoro delegati, mentre ogni rapporto economico derivante dall'attività delegata, può essere imputato allo Studio Associato.

#### **Articolo 6 Obblighi del delegato**

Il delegato assume a suo esclusivo rischio l'organizzazione dell'attività delegata.  
Egli inoltre, nello svolgimento delle attività si obbliga a:

- 1- promuovere i servizi offerti dalla Fondazione;
- 2- collaborare, attivamente, alle iniziative intraprese dalla Fondazione, anche

- formative, per il miglioramento e la promozione dell'attività delegata;
- 3- relazionare la Fondazione in merito alle condizioni generali di mercato, alle iniziative intraprese dalla concorrenza nelle realtà locali;
  - 4- fornire alla Fondazione ogni informazione in merito alla solvibilità del singolo cliente;
  - 5- rispettare tutte le condizioni economiche determinate dalla Fondazione;
  - 6- informare, con immediatezza, la Fondazione di eventuali reclami della clientela in merito all'attività;
  - 7- inserire nella banca dati della Fondazione i curricula e gli annunci in suo possesso;
  - 8- si impegna a non svolgere attività in concorrenza con le convenzioni o accordi stipulati dalla Fondazione con Enti pubblici e privati sia nazionali che locali;
  - 9- rendicontare, ove richiesto dalla Fondazione, sull'attività svolta;
  - 10- mantenere il segreto su ogni notizia riservata riguardante l'attività o l'organizzazione della Fondazione, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
  - 11- tenere l'archivio del delegato secondo le istruzioni impartite dalla Fondazione.

## **Articolo 7**

### **Della pubblicità e segni distintivi**

Il delegato è obbligato per tutta la durata della delega ad utilizzare il logo ed i segni distintivi della Fondazione, evidenziando il numero di autorizzazione ministeriale rilasciato alla Fondazione.

Il delegato deve abbinare il proprio nome a quello della Fondazione anche in caso di Studio Associato.

In ogni modo il delegato nell'espletamento dell'incarico è obbligato a:

- a) riportare sui supporti utilizzati nei confronti del pubblico (targhe, carta intestata, biglietto da visita, sito web etc.), che trattasi di attività delegata

- riportando la dicitura “ Consulente o Consulenti del Lavoro delegato o delegati” ed il relativo numero di delega;
- b) usare carta da corrispondenza, contratti e documenti in genere, intestati come prescritto dalla Fondazione;
  - c) utilizzare nella pubblicità le reti telematiche gestite e messe a disposizione dalla Fondazione.

### **Articolo 8 Del contratto di servizio**

Il Consulente delegato è obbligato ad utilizzare, ove previsto per le attività svolte, il modello di contratto predisposto dalla Fondazione.

L'originale del contratto, sottoscritto dal cliente e dal Consulente delegato, dovrà essere trasmesso con immediatezza ed a cura di quest'ultimo alla Fondazione.

Eventuali modifiche del contratto predisposto dalla Fondazione dovranno essere autorizzate per iscritto dalla stessa.

Non sono ammesse condizioni di pagamento diverse da quelle determinate dalla Fondazione.

Salvo specifici casi autorizzati per iscritto, al Consulente delegato è vietato:

- a) riscuotere e/o incassare crediti per conto della Fondazione;
- b) concedere sconti o dilazioni di pagamento;
- c) concordare e/o trattare con il cliente l'emissione di note di credito a storno o in riduzione dei corrispettivi fatturati dalla Fondazione.

### **Articolo 9 Recupero crediti**

La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, valuta le azioni da intraprendere per il recupero del credito nei confronti del cliente inadempiente. Il Consulente del Lavoro delegato, con l'accettazione della delega, rinuncia a sollevare qualsiasi azione in merito a tale riserva.

In ogni caso il Consulente delegato, nell'ipotesi che il credito maturato debba essere recuperato per le vie giudiziarie, su specifica procura a

stare in giudizio, curerà ogni adempimento richiesto in nome e per conto della Fondazione.

Le spese giudiziarie conseguenti saranno ripartite, tra delegato e Fondazione, nella medesima misura prevista per la suddivisione dei compensi.

In caso di recupero infruttuoso, al delegato non spetterà alcun compenso, contribuendo alle spese giudiziarie nella misura prevista nel precedente comma.

### **Articolo 10 Inserimento curricula**

I delegati hanno l'obbligo di inserire i curricula in loro possesso nella banca dati sviluppata e gestita dalla Fondazione.

Nell'ipotesi che un curriculum inserito, soggetto a tracciabilità di provenienza, venga comunque utilizzato, al delegato che ha immesso il curriculum, verrà riconosciuta una percentuale del compenso che la Fondazione percepisce dall'azienda committente.

In tale ipotesi al Consulente del Lavoro delegato utilizzatore del curriculum, che ha assistito l'azienda, sarà liquidato il compenso, al netto della percentuale, del 9% (nove per cento), dovuta al delegato che ha inserito il curriculum.

In tutti i casi in cui è previsto il compenso, esso verrà liquidato al delegato, nella misura stabilita dalla Fondazione, e pagato solo dopo l'avvenuto incasso della fattura emessa dalla Fondazione nei confronti dell'azienda cliente.

### **Articolo 11 Inserimento Annunci**

Il Delegato può pubblicizzare gli annunci con qualsiasi mezzo di comunicazione, a condizione che tutti gli annunci sulla ricerca, selezione, intermediazione figurino inseriti preventivamente sulla banca dati della Fondazione, configurando il mancato inserimento violazione al presente regolamento.

Il mancato inserimento degli annunci costituisce grave inadempimento per il delegato e comporta a suo carico il pagamento della somma di € 250,00 a titolo di penale in favore della Fondazione.

**Articolo 12**  
**Obbligo di non concorrenza**

E' fatto divieto al Delegato di assumere altri incarichi uguali o simili a quelli di competenza della Fondazione.

E' fatto divieto al delegato di assumere interessenze, partecipazioni o cariche in altre agenzie per il lavoro, salvo deroga scritta concessa dalla Fondazione.

Tale obbligo rimarrà in essere anche successivamente alla risoluzione o cessazione del rapporto di delegato per un periodo di un anno.

**Articolo 13**  
**Contributo di funzionamento**

Ciascun Consulente del Lavoro delegato è obbligato al versamento alla Fondazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un contributo di funzionamento annuale non frazionabile.

L'ammontare del contributo è stabilito dalla Fondazione.

Nel caso di deleghe conferite a due o più Consulenti del Lavoro, operanti nello stesso Studio Associato, Associazione Professionale il contributo pro capite, di cui al primo comma, è ridotto al 50%.

**Articolo 14**  
**Rimborso spese**

La Fondazione Lavoro potrà attivare servizi specifici per migliorare e incrementare l'attività del delegato.

In tale ipotesi qualora il delegato intenderà usufruire degli stessi dovrà corrispondere un contributo spese predeterminato dalla Fondazione.

**Articolo 15**

### **Tariffe delle attività**

E' riservato alla Fondazione il potere di stabilire le tariffe e le modalità di pagamento per ogni tipologia di servizio attinente alla intermediazione e ad attività ad essa collegabili. Le tariffe e condizioni di pagamento prestabilite possono essere modificate dal delegato solo dietro autorizzazione scritta della Fondazione.

### **Articolo 16**

#### **Specifici contratti**

La Fondazione ha la facoltà di predisporre specifici contratti o mandati per ogni singola attività delegata, prevedendo specifiche responsabilità in capo al consulente delegato nei confronti della Fondazione.

### **Articolo 17**

#### **Compenso al delegato**

E' riservata alla Fondazione la determinazione di qualsiasi compenso, dovuto al delegato, Studio Associato, per tutte le attività svolte in virtù della delega.

Il compenso verrà corrisposto al delegato dopo l'avvenuto pagamento da parte del cliente.

### **Articolo 18**

#### **Compenso per attività di intermediazione**

Per le prestazioni rese nell'attività di intermediazione selezione e ricerca del personale, al delegato è riconosciuto un compenso sul fatturato imponibile della Fondazione verso il cliente secondo i seguenti scaglioni annui:

- a) 90% del corrispettivo imponibile incassato dalla Fondazione fino a un fatturato di € 10.000,00;
- b) 92% del corrispettivo relativo al fatturato da € 10.001,00 fino a € 20.000,00;
- c) 95% relativo al fatturato superiore a € 20.000,00.

Gli scaglioni sopra elencati possono essere variati dalla Fondazione.

E' facoltà della Fondazione modificare i predetti



scagioni per attività procurate o gestite direttamente in accordo con i Consulenti delegati.

### **Articolo 19 Potere di vigilanza**

La Fondazione ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.M. 23/12/2003, vigila sui delegati affinché diano adeguate garanzie di svolgimento delle attività delegate nel rispetto delle norme di legge e deontologiche.

Il delegato dovrà in qualsiasi momento essere in grado di dimostrare alla Fondazione, organo di controllo sull'operato dei delegati, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a- quelle previste all'art. 13 comma 2 D.M. 23/12/2003
- b- di operare nel rispetto del codice deontologico in vigore per i consulenti del lavoro, dello statuto della Fondazione, del presente regolamento e di qualsiasi altra disposizione emanata dalla Fondazione in relazione alla singola attività.

Per la verifica di quanto previsto al comma precedente la Fondazione potrà intraprendere le azioni che ritiene più opportune, compreso l'accesso alle strutture in cui opera come delegato ed il controllo della documentazione inerenti alle singole attività delegate.

### **Articolo 20 Revoca della delega**

La delega può essere revocata dalla Fondazione nel caso di inadempienza o inottemperanza agli obblighi contrattuali assunti con l'accettazione del presente regolamento o disposizioni imposte dalla Fondazione.

E' motivo invece di immediata revoca della delega:

- a) l'accertamento di fatturazione diretta all'azienda cliente delle prestazioni

- professionali oggetto della delega;
- b) l'accertamento di reiterate violazioni a quanto previsto nel presente regolamento;
  - c) l'accertamento di gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico;
  - d) sospensione o radiazione dall'Albo;
  - e) il mancato pagamento entro 60 giorni, previa diffida ad adempiere, del contributo annuo di funzionamento.

### **Articolo 21 Violazioni**

Qualsiasi violazione del presente regolamento è da considerare violazione contrattuale e violazione di ordine deontologico.

### **Articolo 22 Entrata in vigore**

Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/07/2013 entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito della Fondazione. Qualora il delegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Fondazione [www.fondazioneilavoro.it](http://www.fondazioneilavoro.it) non rinunci alla delega, per mezzo di posta certificata, il regolamento si intende automaticamente accettato nella sua interezza.

